

RG N. 1/2020 CONC. PREV.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Biella, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott.ssa Paola Rava	Presidente
Dott.ssa Maria Donata Garambone	Giudice rel.
Dott. Enrico Chemollo	Giudice

nel procedimento per concordato preventivo rubricato al n. 1/2020 R.G. Conc. Prev. promosso da

S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. (C.F. 02132350022) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, viale Roma n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Marcone del Foro di Torino per procura redatta su foglio separato, autenticata digitalmente e materialmente congiunta al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nel suo studio in Torino, via A. Massena, n. 87;

RICORRENTE

letti gli atti ed i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.5.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 20.2.2020 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.;
- nei termini e all'esito delle proroghe concesse (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D.L. 18/2020 e dell'art. 9, co. 4 D.L. 23/2020) in data 19.2.2021, la società ricorrente ha depositato il piano, la proposta e la documentazione prevista dall'art. 161, co. 1 e 2 L.F.;
- a seguito dell'esame della ridetta documentazione, il Tribunale ha concesso termine per fornire chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 162, co. 1 L.F.;
- in data 4.5.2021 la società ricorrente ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni, depositando relazione ed attestazione integrativa;

rilevato che la documentazione e gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria consentono all'intestato Tribunale di effettuare le verifiche formali e di fattibilità giuridica della proposta e del piano prescritte dalla legge; e più precisamente:

1. quanto ai presupposti formali richiesti dagli artt. 160, co. 1 e 2 e 161 L.F.

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile a fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. e si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente;
- sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale adito conformemente a quanto prescritto dall'art. 3 Reg. UE 848/2015, avendo la società ricorrente sede statutaria in Biella da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato e non essendovi altri elementi per radicare altrove la sede principale dell'impresa, ovvero il suo centro degli interessi principali;
- la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
- ai sensi dell'art. 152 L.F. il ricorso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione Sig. Claudio Marampon, tale risultante dalla visura camerale estratta alla data del 20.2.2020, come da delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11.2.2020;
- sempre ai sensi della succitata norma, la proposta è corredata della determina del Consiglio di Amministratore della società ricorrente, come da verbale del 18.2.2021 a rogito Notaio dott. Raffaello Lavioso di Biella, che approva *“la domanda di concordato preventivo a norma dell'art. 151 2° comma lettera “b” del R.D. 16/3/42 n. 267 richiamato dall'art. 161 4° comma della citata disposizione, completa di proposta e piano, quale risulta dal documento allegato in rogito sotto la lettera “A”*” ed autorizza *“il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla proposta di concordato corredata dal relativo piano tutte le eventuali rettifiche e variazioni necessarie od opportune [...] purché non introducano modifiche sostanziali all'impianto complessivo della proposta concordataria”*;
- il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma 2, L.F. e, precisamente: **a)** una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 31.12.2020; **b)** uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; **c)** l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; **d)** un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore e consistente nella maggiore utilità costituita dalla prosecuzione dell'attività caratteristica, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nelle percentuali minime

ipotizzata nel piano, sia rispetto alla vendita atomistica dei beni, sia rispetto alla vendita aggregata degli stessi; **e)** la relazione di cui all'art. 161, co. 3, L.F. (e successiva attestazione integrativa), redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, co. 3, lett. d), L.F. (dott. Maurizio Gili);

ritenuto, pertanto, che la società ricorrente abbia ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 160 e 161, co. 1 e 2 L.F.;

2. i contenuti della proposta e del piano.

- la Società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità aziendale cd. pura e diretta, che si fonda per l'appunto sulla continuazione dell'attività aziendale da parte della stessa società ricorrente ai sensi dell'art. 186 bis L.F. e sull'incasso dei crediti. Più precisamente:

A) la prosecuzione dell'attività d'impresa presuppone la realizzazione di una serie di "linee di intervento straordinarie" finalizzate, in una prospettiva unitaria, all'efficientamento dell'attività stessa, con conseguente riduzione dei costi e massimizzazione dei ricavi. Tra i richiamati interventi straordinari (dettagliatamente illustrati nel piano concordatario depositato in data 19.2.2021 – pagg. 32-52) assumono centrale rilievo – tanto da essere stati specificamente oggetto della richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al decreto collegiale del 13.4.2021 – l'aumento di capitale sociale ed il ripristino dell'ex discarica di Masserano;

- quanto all'**aumento di capitale**, nella memoria integrativa depositata in data 4.5.2021, la società ricorrente ha prodotto copia della deliberazione, assunta dall'assemblea straordinaria dell'8.4.2021, di approvazione della proposta *"di aumentare, con efficacia sospensivamente condizionata alla definitiva omologazione del concordato preventivo, il capitale sociale a pagamento con conferimento in denaro, alla pari, per complessivi nominali € 4.000.000,00 e sino ad € 4.200.000,00, mediante offerta in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni"*. Trattasi di aumento scindibile, rispetto al quale, in considerazione delle manifestazioni preventive di adesione pervenute sia al momento del deposito del ricorso ex art. 161, co. 6 L.F., sia successivamente alla suddetta delibera, la società ricorrente ritiene *"ragionevole prevedere la sottoscrizione dell'aumento di capitale quanto meno per l'originario importo di € 3.000.000, pur prevedendo prudenzialmente che un quarto dell'aumento richiesto non vada a buon fine"* e prefigura la tempistica d'incasso a partire dal 30/06/2022 fino al 31/12/2024, in coerenza con la durata prevista della procedura concordataria. Come già evidenziato nel piano depositato in data 19.2.2021, detto aumento *"ha il duplice scopo di fornire la società di capitale sufficiente e proporzionato in relazione al fatturato e di agevolare un nuovo accesso a un ragionevolmente proporzionato finanziamento bancario, indispensabile per la fisiologica conduzione dell'attività aziendale e per l'effettuazione di investimenti"* (cfr. pag. 51). La società ha chiarito altresì che: *"le risorse rinvenienti dal prospettato aumento di capitale saranno integralmente destinate a investimenti, stante il divieto per i soci, in ragione del fatto che hanno natura di Enti Pubblici, di sopperire al fabbisogno della Società per far fronte al pagamento di debiti"*

pregressi e quindi, anche in parte, al fabbisogno concordatario. Esse, quindi, non sono destinate a influire direttamente sulla proposta ai creditori, che tuttavia potranno verosimilmente beneficiare indirettamente dei risparmi in termini di spesa che la Società sarà in grado di conseguire in forza dei prospettati investimenti” (cfr. pag. 52). Quanto poi al collegamento tra aumento di capitale e soddisfacimento del ceto creditorio, nella memoria integrativa del 4.5.2021, la società ricorrente ha ulteriormente precisato che: *“l’andamento concreto delle sottoscrizioni non possa influire in alcun modo sul riparto in denaro in favore dei chirografari se non in aumento, in misura allo stato non concretamente preventivabile né attestabile [...] Anche in caso di insufficienti adesioni all’aumento di capitale (ipotesi che pare allo stato quanto mai remota), non vi sarebbero scostamenti significativi in negativo rispetto alle prospettazioni del piano concordatario, già redatto tenendo conto dell’attuale livello di spesa per manutenzioni e carburante”* (cfr. pag. 12). Infatti, nella stessa memoria la società ha specificato che – diversamente da quanto originariamente previsto – *“l’intero importo che perverrà dalla sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale sarà impiegato per l’acquisto di mezzi nuovi indispensabili per la raccolta dei rifiuti”* e non anche per la ristrutturazione dell’immobile di Via per Candelo (al fine del successivo trasferimento nel medesimo della sede della società);

- quanto alle **opere di ripristino della ex discarica di Masserano**, nella memoria integrativa del 4.5.2021, la società ricorrente ha, innanzitutto, reso noto di aver *“chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Biella la proroga del termine iniziale dei lavori di ripristino ambientale, oggi differito al 5 gennaio 2022”* e, conseguentemente, ha redatto – ed allegato – il cronoprogramma dei lavori con l’indicazione delle previsioni di spesa (*“elaborate a oggi, e quindi soggette alle eventuali variazioni di costo del lavoro e delle materie prime, e che costituiscono basi delle gare che dovranno essere indette al ribasso”*) (cfr. pag. 12). Inoltre, assunta la doverosità della contribuzione da parte dei Comuni soci (sui quali, cioè, in forza del noto principio elaborato dalla giurisprudenza unionale *“chi inquina paga”*, gravano gli oneri stessi di ripristino), la società ricorrente, per un verso, ha dato incarico a noto studio legale specializzato di redigere il testo di una nuova convenzione che disciplini i rapporti con i soci e, per altro verso, ritenendo *“come aderenti i comuni che avevano dato una risposta condizionata e come dovuta la contribuzione dei comuni che avevano manifestato il loro diniego alla contribuzione”*, ha ipotizzato di poter *“ridurre grandemente il fondo rischi per gli oneri di ripristino ambientale, limitandolo a quanto necessario a fronteggiare l’eventualità che taluni comuni di piccole dimensioni, ancorché tenuti al pagamento, non abbiano le risorse necessarie a provvedervi, così rendendo antieconomico il recupero coattivo”* (cfr. pag. 15). Tuttavia, poiché *“i tempi per le richieste di pagamento ai soci coincideranno con lo stato di avanzamento dei lavori conseguenti all’aggiudicazione delle gare che saranno indette per far fronte alle opere di ripristino secondo il cronoprogramma prodotto”* (cfr. pag. 15), non risultando, pertanto, stimabili ad oggi con precisione, la stessa società si è riservata di apportare le conseguenti modifiche al piano nei termini di cui all’art. 172, co. 2

L.F.. In ogni caso – come correttamente osservato – *“la liberazione di fondi rischi in corso di procedura si traduce necessariamente in un maggior riparto in favore del ceto creditorio”*;

B) l'incasso dei crediti posto alla base del piano è stato anch'esso oggetto di una profonda revisione che ha interessato, per un verso, i crediti scaduti (a loro volta distinti a seconda del periodo della loro insorgenza e, quindi: a) quelli sorti tra il 2004 ed il 2010, da un lato; b) quelli sorti tra il 2011 ed il 2019, dall'altro) e, per altro verso, i crediti a regime.

Quanto alla prima tipologia di crediti, le soluzioni dettagliatamente prospettate dalla società nel piano e nella proposta non hanno posto particolari criticità (cfr. pagg. 41-44), ferme le autorizzazioni già presentate e che saranno sottoposte al vaglio del designando Giudice delegato; con riferimento alla seconda tipologia di crediti, questa evidentemente interessa in modo diretto i flussi di cassa (in particolar modo quelli prospettici) posti alla base del piano concordatario medesimo. A tale ultimo riguardo, oltre ad una nuova procedura standardizzata di riscossione dei crediti correnti messa a punto dalla stessa società ricorrente (ed illustrata a pag. 44 del piano), ciò che assume rilevanza centrale è un particolare assunto posto alla base stessa del piano, ovvero sia il passaggio dei Comuni soci da TARIP (tariffa corrispettiva) a TARI tributo puntuale, da cui consegnerà il vantaggio di riservare all'Ente pubblico la gestione diretta della riscossione con ciò escludendo che il relativo insoluto continui a gravare direttamente sulla società ricorrente.

Poiché con riferimento ai quattro Comuni attualmente a TARIP, in considerazione delle indicazioni programmatiche espresse dai rispettivi Sindaci, è emerso che: Biella passerà a TARI puntuale dall'esercizio finanziario 2022, Cossato resterà in TARIP, Vigliano Biellese passerà TARI puntuale già dal 2021 e Gaglianico passerà – presumibilmente – a TARI puntuale dall'esercizio finanziario 2022, il piano concordatario è stato – condivisibilmente – sviluppato tenendo conto di tali tempistiche e prefigurando i seguenti tre diversi scenari, ciascuno contemplante una differente percentuale di insoluto fisiologico (ovverosia su delle ragionevoli ipotesi di recupero dei mancati incassi): 1°, con tasso d'insoluto del 12% (cd. scenario ottimistico); 2°, con tasso d'insoluto del 15% (cd. scenario base); 3°, con tasso d'insoluto del 18% (cd. scenario pessimistico). Assumendo, quindi, lo scenario pessimistico, la società ricorrente ha evidenziato una disponibilità di attivo concordatario pari ad €. 12.904.000,00, corretta, poi, nella memoria integrativa con la previsione di permanenza in TARIP anche del Comune di Gaglianico sino al 2024, la quale – secondo quanto prospettato – sarà *“suscettibile di generare nel cinquennio un peggioramento della liquidità, nell'ipotesi pessimistica, sino ad un massimo € 141.450,00”* (cfr. pag. 6), con conseguente pari riduzione dell'attivo disponibile.

A seguito della richiesta di integrazioni, la società ricorrente ha predisposto, inoltre, per gli esercizi 2020-2021 un ulteriore scenario caratterizzato da una percentuale d'insoluto pari al 20% (conformemente al

trend di recupero dei mancati incassi rilevato nell'ultimo quadrimestre); detta *“ipotesi superpessimistica rivela una diminuzione di liquidità complessiva di € 415 mila (da € 12,904mln a € 12,489mln), con un teorico riflesso negativo sul soddisfacimento del ceto chirografario nell'ordine di un 6% circa”* (cfr. pag. 9). Peraltro, nella medesima memoria integrativa la società ricorrente ha evidenziato che *“l'insoluto generale si attesta per Biella al 17,80%, dunque sostanzialmente allineato all'ipotesi pessimistica e ben al di sotto di quella superpessimistica”* e che *“gli altri due Comuni in Tarip per il biennio considerato mostrano già oggi percentuali di mancati incassi di gran lunga al di sotto della percentuale utilizzata per lo scenario superpessimistico (Cossato 14,01%; Gaglianico 8,82%), rivelando la solidità sostanziale dell'ipotesi meramente pessimistica in esame nel piano concordatario”* (cfr. pag. 8).

- il piano così come integrato prevede il soddisfacimento dei creditori, con termine ultimo indicativamente al 31.12.2014 (*id est* cinque anni dall'omologa), nei seguenti termini:

- i) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili, con la precisazione che gli oneri di ripristino dell'ex discarica di Masserano seguiranno la tempistica dello stato avanzamento lavori (con richiamo, quindi, a quanto sopra precisato al riguardo);
- ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati così distribuito: - nel corso del primo anno successivo all'omologazione (e, quindi, ragionevolmente, nel corso del 2022), dei creditori muniti del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c.3, e in parte di quelli muniti del privilegio di cui all'art. 2753 per un ammontare complessivo di € 2.824.725, quale risultante dall'allegato piano finanziario aggiornato (cfr. doc. 39); - nel corso del secondo anno successivo all'omologazione (e, quindi, ragionevolmente, nel corso del 2023), dei residui creditori privilegiati (per un monte crediti rivalutato complessivo di €. 2.648.979);
- iii) il pagamento pro quota dei creditori chirografari, da un minimo del 38,53% fino al massimo del 43,10%;

- quanto ai creditori privilegiati da soddisfarsi oltre il termine di 12 mesi dall'omologazione del concordato preventivo secondo quanto previsto dall'articolo 186-bis, comma 2, lett. c), L.F., la società ricorrente, nella citata memoria integrativa ed in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'intestato Tribunale con il decreto del 13.4.2021, ha provveduto a ricomprendere detti creditori in un'apposita classe (A) e a riconoscere loro il diritto di voto *“sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria”*, dovendo i predetti creditori esprimersi *“per il danno da ritardo subito e quantificato nella differenza fra il loro credito maggiorato dagli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo”* (cfr. doc. 40);

- a seguito di detto classamento, la società ricorrente, evidenziata *“l'opportunità di un numero dispari di class”*, ha provveduto a suddividere anche i creditori chirografari in due classi autonome: la classe B, composta

dai creditori di natura bancaria e/o assicurativa e la classe C, costituita dai fornitori e dagli altri creditori chirografari (cfr. doc. 41 e 42), ritenendo che *“le classi così delineate siano caratterizzate, al loro interno, da omogeneità di interessi giuridici ed economici”*;

- con riferimento, infine, alla categoria dei chirografari, la società ricorrente, sempre nella memoria integrativa del 4.5.2021, ha reso noto che l'assemblea ordinaria dell'8.4.2021 ha deliberato *“l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi per un importo massimo non superiore all'entità dei crediti chirografari nei confronti della società alla data del 20 febbraio 2020 che in termini prudenziali, tenendo conto della variabilità degli importi sino all'esecuzione definitiva del concordato, si indica in Euro 7.237.436,00 (settemilioni duecentotrenta settemilaquattrocentotrentasei virgola zero zero) secondo lo schema di deliberazione integrato dal Regolamento degli Strumenti Finanziari ricevuto dal Consiglio di Amministrazione (doc. 37), con la precisazione che tale delibera dovrà adottarsi da parte dell'Assemblea Straordinaria una volta verificata la sussistenza dell'equilibrio economico/finanziario e delle condizioni eventualmente richieste dalla Legge (art. 2412 C.c.) anche a seguito dell'esecuzione (integrale o parziale) dell'aumento del capitale sociale”* (cfr. pag. 2) e, quindi, nel corso dell'ultimo anno di esecuzione del piano concordatario. Secondo quanto prospettato dalla società, *“l'emissione del predetto strumento finanziario [...] consentirà il pagamento del 100% dell'esposizione debitoria chirografaria, in parte in numerario e in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 1, lettera a), l. fall., mediante assegnazione a ciascun creditore chirografario di strumenti finanziari del valore nominale di € 1,00 ciascuno, in misura pari alla differenza tra quanto sarà stato a ciascun creditore attribuito in numerario in esecuzione dei riparti concordatari e il suo credito nominale, arrotondato all'euro inferiore (e quindi, sostanzialmente, con la conversione del residuo credito nominale in strumento finanziario). Gli strumenti finanziari saranno risolutivamente condizionati al venir meno del contratto di affidamento del servizio da parte di COSRAB (essendo evidente l'impossibilità di indebitare la società esponente nel caso venisse meno la sua fonte di reddito - e in ultima analisi la sua stessa ragione di esistenza), e saranno finanziati con l'attribuzione del 50% degli utili netti di esercizio che la società realizzerà a decorrere dall'esercizio successivo alla completa esecuzione del concordato”* (cfr. pag. 4);

ritenuto che, correttamente, il concordato proposto debba essere qualificato in termini di concordato in continuità cd. pura giacché prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società ricorrente;

ritenuta corretta la qualificazione dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale, così come prescritta dall'art. 186 bis, co. 2, lett. a);

rilevato che al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. non si applica, per espressa previsione legislativa, la regola generale contenuta nel quarto comma dell'art. 160 L.F., che prevede la soglia minima del 20% di soddisfazione dell'ammontare dei crediti chirografari;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nell'omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può

ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art. 160 lett. c) L.F.;

ritenuta ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 186 bis, co. 2, lett. c) L.F.;

rilevato, quanto alla relazione del professionista prescritta dagli artt. 161, co. 3 e 186 bis, co. 2, lett. b), che la stessa contiene: i) l'attestazione di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices* (cfr. pagg. 41-85); ii) l'attestazione di fattibilità del piano concordatario e di idoneità dello stesso al riequilibrio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società ricorrente e al pagamento dei debiti concordatari nei termini ipotizzati, ancor di più alla luce del bilancio consuntivo al 31.12.2020 (cfr. pagg. 85-118); iii) l'attestazione in ordine alla funzionalità della continuazione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, anche rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pagg. 118-126);

rilevato che detta relazione (unitamente all'attestazione integrativa successivamente depositata) appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente considerato l'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale e degli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso e della successiva memoria integrativa fornisca elementi sufficienti per formulare, all'esito della cognizione sommaria richiesta in questa sede, un giudizio sostanzialmente positivo circa la fattibilità giuridica del piano, fermo restando, in ogni caso, il riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 163, 166, 186-bis L.F.:

- 1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. (C.F. 02132350022) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, viale Roma n. 14 nelle forme della CONTINUITA' AZIENDALE;
- 2) DELEGA alla procedura la dott.ssa Maria Donata Garambone;
- 3) CONFERMA, quale Commissario Giudiziale, il già nominato dott. Alessandro Zanotti;
- 4) ORDINA la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al Giudice delegato in data **3 novembre 2021 ore 10:00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione ai

creditori sociali della data di adunanza e del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato, secondo quanto previsto dal successivo punto 7);

5) RAMMENTA:

a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;

b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato;

6) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della somma di **€ 87.464,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 co. 6 L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

7) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;

8) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 L.F., nonché provveda a consegnare al medesimo Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;

9) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

10) RAMMENTA che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; e che pertanto i successivi atti dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file

PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati), per agevolare gli altri membri del collegio nell'esame di istanze, memorie ed eventuali allegati.

Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 3 giugno 2021.

Il Giudice rel. Est.

dott.ssa Maria Donata Garambone

Il Presidente

dott.ssa Paola Rava